



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 103 del 26/08/2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 72^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA NEI GIORNI 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2024

PREMESSO

che in data 30 e 31 agosto 2024 e 1 settembre 2024 si svolgeranno in Ariccia i festeggiamenti per la "72^ Edizione della Sagra della Porchetta", come da programma trasmesso dal Comitato dei Festeggiamenti del Comune di Ariccia con nota prot. n. 28919 del 19/07/2024 a cura del proprio presidente Ermanno BRAVETTI;

che per tale evento la Giunta Comunale in data 29/07/2024 con delibera n. 138 si è determinata, tra l'altro, anche concedendo patrocinio visti il Regolamento del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2006 e il Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2006;

PRESO ATTO delle necessità tecniche, organizzative e logistiche rilevate nel corso degli incontri tra i soggetti pubblici e privati e le rappresentanze delle Forze dell'Ordine che si sono tenute presso la Sede del Comune di Ariccia, nonché dei sopralluoghi ispettivi effettuati presso le zone interessate dalle diverse iniziative culturali, musicali, danzanti, gastronomiche, ecc. che avranno luogo nel corso dell'evento;

PRESO ATTO

dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento con prot. n. 32416 del 21/08/2024 rilasciata dall'Ufficio SUAP comunale al Comitato Festeggiamenti di Ariccia nella persona del Sig., Ermanno Bravetti;

CONSIDERATO che la manifestazione di cui in oggetto, come nelle precedenti edizioni, interesserà principalmente il centro urbano di Ariccia e comunque tutto il centro storico, coinvolgendo in tal senso tutte le attività commerciali in sede fissa o su area pubblica (attività artigianali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, punti di ristoro, circoli privati, distributori automatici, ecc.), di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ubicati all'interno della riferita area interessata dai festeggiamenti;

CONSIDERATO che nel corso delle precedenti edizioni della "Sagra della Porchetta" (tradizionale manifestazione storica a carattere sociale, culturale, sportivo e di rilancio del prodotto tipico locale della porchetta a livello nazionale e internazionale), così come in occasione di analoghe manifestazioni, è stato costantemente riscontrato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e alluminio o plastica con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche vie, piazze, parchi, giardini e aree pubbliche in genere più o meno attrezzate;

CONSIDERATO che l'abbandono di bottiglie in vetro e lattine, ancorché comportamento deprecabile, rappresenta un rischio e un pericolo per l'incolumità pubblica e privata e per la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani e persone a ridotta mobilità e costituisce pregiudizio per il decoro urbano, tale da accrescere soprattutto nell'ambito dei festeggiamenti *de quo* la probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato e che l'abbandono in terra in particolare dei contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi;

RILEVATO

- imprescindibile garantire una cornice di sicurezza a tutela dell'area individuata e delimitata per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, evitando di introdurre nella stessa contenitori in vetro e alluminio di bevande che potrebbero essere utilizzati, in particolare, come strumenti di offesa per la persona;
- che le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- che la presenza al suolo di lattine o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;

CONSIDERATO

- che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla manifestazione si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, e necessario garantire condizioni di sicurezza per il regolare e sicuro svolgimento dell'evento configurabile come manifestazione in luogo pubblico secondo i profili di pubblica sicurezza emanati dalle circolari del Capo della Polizia di Stato, dalla Prefettura e dalla Questura di Roma nonché dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- che in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO, quindi, di vietare l'introduzione nelle zone interessate dalla "72° Edizione della Sagra della Porchetta" di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate e vietare altresì, nelle medesime aree, di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "*Oleoresin Capsicum*" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

RITENUTO, altresì, per la particolare specificità del tradizionale evento in programma, inderogabile adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza urbana a tutela della pubblica e privata incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea a evitare anche deturpamenti e pericoli per le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quella che vuol essere un evento di festa;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n.773 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*";

VISTO il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48;

VISTA la Direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/1991/2017/1 del 07 giugno 2017;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19 giugno 2017;

VISTA la Circolare del Capo del Corpo Nazionale VVF. n.11991 - 9925 del 20/07/2017;

VISTA la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017;

VISTA la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110(10) Uff. del 18/07/2018

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex artt. 141 e 141bis R.D. 06/05/1940, n. 636, Regolamento di attuazione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza) che nella riunione del 21/08/2024 ha valutato la Relazione Tecnica a corredo del *Piano di Sicurezza Safety e Security*, redatta a cura del Dott. Rocco Giovanni, all'uopo incaricato dal Comitato Organizzatore e che in considerazione del numero di persone atteso come mediamente presente per ogni giornata dell'evento, appare opportuna l'emanazione di un conveniente provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica e privata e a tutela della sicurezza urbana;

VISTO l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del Sindaco;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 49 del 17/07/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO il disposto del succitato art. 54, comma 4, a norma del quale i relativi provvedimenti *“...sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*

PRESO ATTO che il giorno 25/08/2024 con nota prot. nr. 32640/2024 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma ai sensi della disposizione sopra richiamata;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa di ordine e sicurezza e incolumità pubblica nonché di igiene del suolo e dell'abitato che qui si intendono integralmente trascritte, nell'area del centro storico e nelle aree del centro urbano di Galloro in occasione della manifestazione *“72° Edizione della Sagra della Porchetta”* e nelle zone a queste attigue, dalle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2024 fino alle ore 05:00 del giorno 2 settembre 2024:

- a) è vietata la **vendita per asporto** di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche contenute in bicchieri e bottiglie di vetro o confezioni di vetro e lattine da parte delle attività di commercio e/o somministrazione di prodotti alimentari e in genere di tutte le forme di commercio (in area privata e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali operanti

nel settore alimentare, quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc., dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica) che consentono la vendita di bevande in vetro e lattine.

Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa all'interno dei locali di somministrazione e sulle proprie pertinenze private;

- b) la **somministrazione** può avvenire esclusivamente in bicchieri di carta ovvero altro materiale simile biodegradabile, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
- c) è vietato agli esercenti titolari di concessione di suolo pubblico – ove consentito - **somministrare** bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ai propri clienti, durante la consumazione delle medesime ai tavoli ubicati sul suolo pubblico;
- d) **è vietato il consumo** all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi. E' escluso da tale divieto il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati dalle attività di somministrazione/ristorazione individuati con assoluta chiarezza connotativa;
- e) è vietato, altresì, a chiunque **abbandonare** in maniera incontrollata bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano e ambientale, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- f) È fatto obbligo agli esercenti che vendono e/o somministrano bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva **apertura** dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere consegnato senza tappo);
- g) È fatto divieto a chiunque di **introdurre** bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande all'interno dell'area interessata dai festeggiamenti di cui alla manifestazione indicata in oggetto, dei parchi, dei giardini e delle aree pubbliche (attrezzate e non);
- h) nelle stesse aree e giornate è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere **spray** a base di "*Oleoresin Capsicum*" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza delle collettività mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città di Ariccia e notificata a tutti i titolari/gestori delle attività commerciali, di somministrazione e vendita per asporto di bevande interessate, che dovranno ottemperare alla presente ordinanza.

La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti destinatari:

- al Corpo della Polizia Locale affinché trasmetta una copia del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Roma;
- al Corpo della Polizia Locale affinché invii una copia del presente provvedimento al Commissariato della Polizia di Stato di Albano Laziale e alla stazione dei Carabinieri di Ariccia;
- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- al Comitato per l'organizzazione delle Manifestazioni Comunali, in persona del Presidente pro – tempore Ermanno BRAVETTI, "*Organizzatore*" della manifestazione;
- alla Segreteria Generale per la raccolta.

AVVERTE

Che per le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non si riscontrino fatti che costituiscano reato, trovano applicazione in via generale le sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico e tra queste, in virtù della decisione adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2023,

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta di € 50,00 determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689).

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR del Lazio – competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

Le Forze dell'Ordine e Il Corpo di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è il Dirigente Area III – Polizia Locale – Dott. Francesco CAPORASO.

Il Sindaco
Gianluca Staccoli / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente